

DA RIFIUTO A RISORSA: Impianto semovibile per il trattamento e il recupero di rifiuto lignocellulosico

CUP: E85H25002180007

**Lotto 1 - FORNITURA DI N.1 NUOVA CIPPATRICE DA
UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AIMAG
S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO)**

CODICE CIG LOTTO N.1: BC68D6A410

**Lotto 2 - FORNITURA DI N.1 NUOVO CARICATORE GOMMATO
ATTREZZATO DI POLIPO E GANCIO DI SOLLEVAMENTO DA
UTILIZZARSI PRESSO L'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO AIMAG
S.p.A. DI FOSSOLI DI CARPI (MO),**

CODICE CIG LOTTO N.2: BC68D6B4E3

IMPORTO A BASE D'APPALTO DI EURO

720.000,00€

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO



L'acquisto dei beni di seguito descritti rientra nell'ambito del progetto ammesso a finanziamento ai sensi del *Bando per la promozione dell'economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale – Annualità 2025*, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Deliberazione della Giunta Regionale n. 521 del 7 aprile 2025 e successivamente modificato con D.G.R. n. 697 del 12 maggio 2025, in attuazione del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021

Azione 2.6.1 "Interventi per la circolarità dei processi e lo sviluppo di impianti di economia circolare e per la transizione ecologica delle imprese" del Programma Regionale FESR 2021/2027

Sommario

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	5
ART. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA	5
Art. 2.1 - Rappresentanza della committente	6
ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	6
Art. 3.1 - Caratteristiche tecniche – Lotto 1	6
Art. 3.2 - Caratteristiche tecniche – Lotto 2	7
Art. 3.3 - Documentazione tecnica.....	9
Art. 3.4 - Garanzia dei prodotti	9
Art. 3.5 - Addestramento del personale	10
ART. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH.....	11
ART. 5 - COLLAUDO PROVVISORIO.	12
ART. 6 - COLLAUDO DEFINITIVO.....	12
ART. 7 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO	13
ART. 8 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE.....	13
ART. 9 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO	13
ART. 10 - PAGAMENTI.....	14
ART. 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	15
ART. 12 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO	15
ART. 13 – PENALI	16
ART. 14 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	17
ART. 15 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO	20
ART. 16 SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI.....	21
ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 18 RICHIAMO ALLE LEGGI	26
ART. 19 FORO COMPETENTE.....	26



ART. 20 CODICE ETICO	26
ART. 21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	26
ART. 22 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE	26
ART. 23 RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	27

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente affidamento ha per oggetto la fornitura di nr 2 lotti:

- Lotto 1 - nuova macchina cippatrice mobile con alimentazione diesel da utilizzare presso l'impianto di compostaggio Fossoli di Carpi. La macchina dovrà essere idonea alla lavorazione sia di rifiuti verdi che di legno.
- Lotto 2 - nr 1 nuovo caricatore gommato attrezzato di polipo e gancio di sollevamento con alimentazione diesel da utilizzare presso l'impianto di compostaggio Fossoli di Carpi, da ora denominata "macchina",

Entrambi i lotti verranno denominati "macchine".

Nella fornitura delle macchine è altresì compreso:

1. il trasporto, lo scarico nonché altro onere accessorio per la messa in funzione presso l'impianto di compostaggio AIMAG S.p.A., sito in via Valle 21 – Fossoli di Carpi (MO);
2. formazione e addestramento al personale AIMAG S.P.A. circa il funzionamento, per lo svolgimento delle principali manutenzioni e la sicurezza in fase di utilizzo;

Esse dovranno essere conformi alle vigenti normative antinfortunistiche, CE ed avere le caratteristiche tecniche elencate negli art. 3.1 e 3.2.

La presentazione dell'offerta dovrà pervenire attraverso unicamente il modulo di offerta allegato nella documentazione inviata.

È richiesto il **sopralluogo obbligatorio** per visionare i luoghi di lavoro dove opereranno le macchine, al fine di offrire i mezzi più idonei all'ambiente.

ART. 2 - TEMPI E MODALITA' DI CONSEGNA

La fornitura di entrambi i lotti dovrà avvenire entro massimo 180 giorni naturali e consecutivi dalla data comunicazione di aggiudicazione dell'offerta.

Superato tale termine si darà corso all'applicazione delle penali previste nel proseguo del presente documento.

La consegna della fornitura dovrà avvenire direttamente presso l'impianto di compostaggio AIMAG S.p.A. sito in via Valle 21, Fossoli di Carpi (MO), ove tutte le attività di trasporto, scarico, messa in funzione (macchine tagliandate e pronte al lavoro, con serbatoio di gasolio riempito almeno a metà) ed ogni altro onere aggiuntivo saranno a cura della ditta aggiudicataria.

La fornitura delle macchine potrà considerarsi **conclusa** solo una volta completati tutti i punti sottostanti, ossia:

1. consegna delle macchine;
2. addestramento sull'utilizzo delle macchine;
3. consegna di tutta la documentazione di cui all'art. 3.3 e 4;

Nel caso di eventi sopravvenuti e straordinari o di circostanze eccezionali comunicati dalla ditta aggiudicataria, AIMAG S.p.A. potrà riconoscere una proroga dei termini sopra indicati a patto che venga corrisposta a noleggio gratuito delle macchine con caratteristiche pari a quanto richiesto nell'art. 3.1 e 3.2, con proroga massima di 1 mese di consegna

Art. 2.1 - Rappresentanza della committente

AIMAG S.p.A. indica come rappresentante per la gestione del rapporto contrattuale di cui si tratta:

- A. responsabile di manutenzione **Ing. Simone Fumi**:
tel.: 0535.28321 - cel.: 331-667 6539 - e-mail: simone.fumi@aimag.it;
- B. ed in caso di sua assenza con il caposquadra manutenzione **Sig. Goldoni Giorgio**:
cel.: 327-4408595 - e-mail: giorgio.goldoni@aimag.it;

Tutte le formalità amministrative saranno effettuate dalla sig.ra Elena Pivi (tel.: 0535.28323 - e-mail: elena.pivi@aimag.it) quale referente dell'ufficio o da sua collaboratrice mediante l'indirizzo e-mail amministrazione.ambiente@aimag.it.

Tutte le comunicazioni che la committente invierà al fornitore saranno effettuate per iscritto dalle persone sopra indicate; eventuali comunicazioni non effettuate dal rappresentante ovvero non per iscritto non impegneranno il fornitore.

Parimenti tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate ai punti A e B; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

ART. 3 - DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

Di seguito sono indicate le specifiche richieste per la fornitura di cui all'art. 1.

Art. 3.1 - Caratteristiche tecniche – Lotto 1

La macchina dovrà avere le seguenti **caratteristiche tecniche minime**:

1. Telaio su rimorchio ad almeno due assi con ruote gommate, con impianto di frenatura e possibilità di essere trainato tramite gancio di traino della ns motrice scarrabile;
2. Motore conforme alle direttive CEE – DIESEL – classe minima emissione: Euro V o superiore;
3. Potenza motore CEE ≥ 200 kW;
4. Freno di parcheggio;
5. Sistema di triturazione costituito da rotore di frantumazione con protezione antiusura;
6. Rotore dotato di denti sostituibili, imbullonati, facilmente sostituibili senza l'utilizzo di utensili da taglio che possono causare scintille o calore e quindi rischio incendio;
7. Denti del rotore di frantumazione con riporto speciale antiusura;
8. Griglia di post-frantumazione di tipo tridimensionale, specifica per legno, con pezzatura del materiale in uscita da compresa tra 50 e 10 mm ;
9. Griglia di post-frantumazione a pettine o romboidale, specifica per i rifiuti verdi, con pezzatura del materiale in uscita compresa tra 100 e 400 mm;

10. Apertura della griglia di post-frantumazione a motore spento tramite apertura idraulica gestita da elettropompa;
11. Vano motore sul lato opposto rispetto agli organi di triturazione per evitare surriscaldamento, pericoli di incendio ed eccessive vibrazioni;
12. Ventola di raffreddamento con contro rotazione;
13. Sistema di sicurezza per evitare danneggiamenti agli organi meccanici in caso di intasamento o blocco dovuto al materiale;
14. Radiocomando per il controllo a distanza della macchina;
15. Idonea a lavorare in ambiente polveroso, umido, e all'esterno;
16. Dotato di impianto di rilevamento e spegnimento incendio automatico;
17. Luci led nei vani ispezionabili;
18. Luci di lavoro led;
19. Sistema di ingrassaggio centralizzato in massimo 4 punti distribuiti nel perimetro della macchina, ma non automatico;
20. Trasmissione idraulica per spostamento avanti/indietro della macchina attraverso radiocomando;
21. L'accessibilità a tutte le parti meccaniche è consentita attraverso l'apertura di ampi portelloni tali da poter estrarre eventuali componenti meccanici senza smontare le carpenterie della macchina;
22. Nr 1 kit di tutti i nastri gommati;
23. Nr 1 kit completo di sostituzione denti con riporto antiusura;
24. Impianto di abbattimento polveri attraverso almeno 3 nebulizzatori d'acqua, sezionabili tramite valvola manuale, lungo l'ingresso del materiale nel nastro posteriore. La macchina dovrà essere dotata di un serbatoio d'acqua di almeno 200 lt, rubinetto di scarico dell'acqua dal serbatoio, sistema di spegnimento pompa in base al livello del serbatoio, una pompa con caratteristiche idonee, accensione e spegnimento automatizzato tramite elettrovalvola sia da radiocomando che da un selettore on/off, attacco a baionetta per ricaricare il serbatoio in zona accessibile;
25. Impianto di abbattimento polveri con nebulizzazione d'acqua nella camera di triturazione. Il sistema di adduzione dell'acqua dovrà essere integrato con quello descritto nel p.to 24;
26. Sistema di pesatura volumetrico con software e licenza a titolo gratuito per almeno 3 anni rif. Industria 4.0 compresa di perizia per asseverazione industria 4.0;
27. predisposizione per l'installazione di "gruppi di misura contaore e contagiri" idonei all'ottenimento delle agevolazioni fiscali sulla "produzione di forza motrice" previste dal D.L. n° 504 del 26.10.1995 (art. 3.4);
28. La macchina deve possedere caratteristiche di "Bene agevolabile ai sensi dell'Art.1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/20 come aggiornata dalla legge 234/21 Art.1, comma 44", riguardo al "Piano nazionale Transizione 4.0".

I dispositivi e tutte le componenti del mezzo dovranno essere conformi alle attuali normative in materia di sicurezza; la macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La macchina dovrà possedere la marcatura CE secondo quanto previsto dalla normativa macchine (D.LGS. 17/2009 e s.m.i.) e vigenti normative ambientali (emissioni in atmosfera, acustiche, ecc). La macchina dovrà avere una garanzia di nr. 12 mesi.

Art. 3.2 - Caratteristiche tecniche – Lotto 2

La macchina dovrà avere le seguenti **caratteristiche tecniche minime**:

1. Motore conforme alle direttive CEE – DIESEL – classe minima emissione: Euro V o superiore;
2. Potenza motore CEE ≥ 100 kW;
3. Peso operativo da 20 a 25 [t];
4. Il carro deve essere dotato di nr. 4 staffe stabilizzatrici complessive (2 anteriori e 2 posteriori) e lama idraulica anteriore, di larghezza pari alla carreggiata del mezzo e altezza minima 500 [mm];
5. Traslazione integrale a mezzo di pneumatici gemellati artigliati in gomma piena;
6. Torretta a rotazione continua a destra e sinistra a mezzo di motore idraulico;
7. Lunghezza massima del braccio 5.500 [mm];
8. Lunghezza massima dell'avambraccio 4.000 [mm];
9. Limitatore altezza braccio;
10. Valvole di blocco braccio eavambraccio;
11. Leva di blocco per tutti i comandi;
12. Attrezzato con polipo a 5 petali tipo Rozzi RPG500 con attacchi idraulici rapidi per facilitare la sostituzione;
13. Attrezzatura supplementare, gancio di sollevamento tipo LH-8 Sennebogen per carichi da 8 [t];
14. Corsa utile della cabina elevabile a massimo 2,8 [mt];
15. Cabina con protezioni frontali e sul tetto FOSP;
16. Cabina conforme a normativa di protezione ROSP/FOSP;
17. Cabina insonorizzata;
18. Telecamera posteriore;
19. Vetro frontale e lucernario rinforzato;
20. Zavorra maggiorata;
21. Scaletta di accesso al piano superiore della macchina per interventi manutentivi, con protezioni anticaduta (parapetti);
22. Monitor a colori per visualizzazione delle principali informazioni di funzionamento della macchina e codici guasto;
23. Aria condizionata A/C;
24. Tappetino lavabile;
25. Sedile riscaldato con sospensione pneumatica regolabile elettronicamente;
26. Radio con Bluetooth integrato;
27. Stacca batterie;
28. Filtro combinato contro vapori organici, inorganici, gas acidi, ammoniaca e derivati (ABEK) tipo BM Air MAO 12 + Prefiltro P1 con display per la rilevazione dello stato di usura dei filtri e ore di funzionamento;
29. Nr 1 kit di ricambio del filtro installato p.to 28;
30. Sistema automatico di rilevamento persone a terra con segnalazione visiva e acustica in cabina tipo telecamera 360°;
31. Sistema di rilevazione e spegnimento automatico incendio nel vano motore tipo modello Dynameco;
32. Sistema automatico di lubrificazione;
33. Ventola di raffreddamento con contro rotazione;
34. Idonea a lavorare in ambiente polveroso, umido, e all'esterno;
35. Luci led nei vani ispezionabili;
36. Luci di lavoro led;
37. Luci in cabina led;
38. Fari di lavoro led sul braccio eavambraccio;

39. L'accessibilità a tutte le parti meccaniche è consentita attraverso l'apertura di ampi portelloni tali da poter estrarre eventuali componenti meccanici senza smontare le carpenterie della macchina;
40. Sistema di pesatura con software e licenza a titolo gratuito per almeno 3 anni rif. Industria 4.0 compresa di perizia;
41. predisposizione per l'installazione di "gruppi di misura contaore e contagiri" idonei all'ottenimento delle agevolazioni fiscali sulla "produzione di forza motrice" previste dal D.L. n° 504 del 26.10.1995 (art. 3.4);
42. La macchina deve possedere caratteristiche di "Bene agevolabile ai sensi dell'Art.1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/20 come aggiornata della legge 234/21 Art.1, comma 44", riguardo al "Piano nazionale Transizione 4.0".

I dispositivi e tutte le componenti del mezzo dovranno essere conformi alle attuali normative in materia di sicurezza; la macchina dovrà essere costruita ed omologata secondo quanto previsto dalla vigente normativa. La macchina dovrà possedere la marcatura CE secondo quanto previsto dalla normativa macchine (D.LGS. 17/2009 e s.m.i.) e vigenti normative ambientali (emissioni in atmosfera, acustiche, ecc).

La macchina dovrà avere una garanzia di nr. 12 mesi.

Art. 3.3 - Documentazione tecnica

Le macchine, all'atto della consegna, dovranno essere accompagnate dalla documentazione di seguito elencata, rigorosamente redatta in lingua italiana:

1. Dichiarazione di conformità CE;
2. n° 1 Manuale di uso e manutenzione conformi alla "Direttiva Macchine" (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i) in formato PDF;
3. n° 1 Manuale di uso e manutenzione conformi alla "Direttiva Macchine" (D.Lgs. 17/2010 e s.m.i) in formato cartaceo
4. n° 1 Catalogo parti di ricambio in formato PDF;
5. n° 1 Catalogo parti di ricambio in formato cartaceo;

Per quanto concerne il "Manuale di uso e manutenzione" esso dovrà contenere:

6. Schemi grafici degli impianti presenti (ossia schemi circuiti elettrici, pneumatici ed idraulici di tutta la fornitura);
7. Piano di manutenzione programmata con lo scadenziario degli interventi;
8. La descrizione di tutte le operazioni di smontaggio dei vari organi, il controllo, la pulizia, la riparazione, la sostituzione, la lubrificazione ed il rimontaggio, con specifica delle attrezzature occorrenti per la corretta esecuzione della lavorazione. La descrizione dev'essere completa delle procedure indicative da seguirsi alla presenza di anomalie ed emergenze;
9. la valutazione dei rischi residui ascrivibili all'utilizzo di attrezzatura ed allestimento in condizioni di lavoro standard.

Art. 3.4 - Garanzia dei prodotti

La garanzia della macchina e dei suoi componenti dovrà avere validità minima di 12 (dodici) mesi, o superiore qualora diversamente offerto in sede di offerta, a decorrere dalla data di superamento positivo del collaudo definitivo (art. 5).

Tale garanzia dovrà essere totale cioè, includere tutte le parti costituenti la macchina, con esclusione delle sole parti soggette ad usura.

Durante il periodo di garanzia, qualora i materiali forniti presentino vizi o difetti, o altresì si riscontrino guasti sugli apparecchi speciali e nelle parti sostanziali del bene fornito, la ditta aggiudicataria dovrà effettuare l'immediata sostituzione entro 48 ore (esclusi sabato e festivi) dalla richiesta di AIMAG S.p.A.

In tutti gli interventi in garanzia, dovranno essere compresi ed inclusi, obbligatoriamente:

1. fornitura dei ricambi o parti di essi;
2. l'intervento dei tecnici e il tempo necessario al ripristino o montaggio dei ricambi;
3. i costi di trasferta, vitto e alloggio degli operatori del Fornitore;
4. eventuale fornitura dei lubrificanti dove necessario;
5. la disponibilità delle attrezzature necessarie per le attività di manutenzione;
6. lo smaltimento a cura del Fornitore dei rifiuti prodotti dalle manutenzioni, oli e filtri compresi;
7. la pulizia sommaria delle aree di lavoro.

Art. 3.5 - Addestramento del personale

Prima della messa in servizio, ed entro massimo 3 giorni lavorativi dalla consegna delle macchine, la ditta aggiudicatrice si impegnerà ad effettuare un programma di addestramento per il personale dipendente di AIMAG S.p.A. (sia preposto alla manutenzione, sia per quello addetto all'utilizzo), affinché esso sia edotto e preparato ad utilizzare la fornitura in modo idoneo ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza.

Tale addestramento dovrà:

1. avere durata minima di 1 ore;
2. essere erogata in due sessioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì (sabato, domenica e festivi escluso):
 - I. mattina dalle 7:30 alle 12:30,
 - II. pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00;
3. svolgersi presso l'impianto di compostaggio di AIMAG S.p.A. sito a Fossoli di Carpi (MO) in via Valle, 21.

Gli oneri riferiti all'addestramento sono da intendersi compresi nel prezzo offerto dalla ditta concorrente in sede di presentazione dell'offerta.

A titolo meramente esemplificativo e quindi non esaustivo, l'addestramento dovrà affrontare i seguenti argomenti:

- a) le informazioni necessarie per una adeguata conoscenza di tutte le funzioni delle macchine e dei necessari interventi di manutenzione ordinaria;
- b) le operazioni di controllo da effettuarsi all'inizio del turno di lavoro e cura dell'operatore;
- c) le operazioni da effettuarsi nei controlli da parte del preposto alla manutenzione;
- d) le operazioni da effettuarsi in caso di segnalazioni di anomalie ed inconvenienti di lieve entità;
- e) le modalità di esecuzione delle operazioni secondo le norme antinfortunistiche ed i necessari dispositivi di protezione individuale che dovranno essere utilizzati.

L'addestramento dovrà essere effettuato da persona competente. Solamente a seguito dell'avvenuta formazione verrà redatto il verbale di messa in servizio delle macchine.

ART. 4 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH.

L'intervento oggetto del presente appalto è finanziato nell'ambito del **Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027**, a valere sul Bando per la promozione dell'economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale – Annualità 2025, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 521 del 7 aprile 2025 e successive modifiche e integrazioni, ed è pertanto soggetto al rispetto del principio **"Do No Significant Harm" (DNSH)**, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, nonché delle ulteriori disposizioni comunitarie, nazionali e regionali applicabili.

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali nel pieno rispetto del principio DNSH e a collaborare con la Stazione Appaltante affinché siano soddisfatti tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del finanziamento.

1. Documentazione attestante il rispetto dei requisiti ambientali

Con riferimento alla fornitura di macchinari, impianti, attrezzature e beni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla consegna dei beni ovvero secondo le tempistiche dalla stessa indicate, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti ambientali richiesti ai fini del rispetto del principio DNSH.

In particolare, dovrà essere prodotta, ove applicabile:

- copia della certificazione ambientale del produttore, quale certificazione conforme alla norma UNI EN ISO 14001, registrazione EMAS o altra certificazione ambientale equivalente riconosciuta;
- ogni ulteriore documentazione tecnica, certificazione o dichiarazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante o dagli Enti competenti ai fini della verifica del rispetto del principio DNSH.

Qualora, in relazione alla tipologia del bene fornito, la normativa vigente non preveda la possibilità o l'obbligo di possedere una certificazione ambientale quale UNI EN ISO 14001, EMAS o equivalente, l'Appaltatore dovrà presentare apposita Dichiarazione Sostitutiva, sottoscritta dal produttore o dal soggetto competente, attestante la non applicabilità della certificazione medesima e le relative motivazioni.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere integrazioni documentali, chiarimenti o ulteriori elementi probatori qualora ritenuti necessari ai fini delle verifiche sul rispetto del principio DNSH.

2. Obbligo di collaborazione e supporto

L'Appaltatore si impegna a prestare la massima collaborazione alla Stazione Appaltante durante tutta la durata del contratto e per il periodo eventualmente richiesto dagli obblighi connessi al finanziamento, fornendo tempestivamente ogni documento, attestazione, dichiarazione, certificazione, chiarimento o informazione che

dovesse essere richiesta dalla Regione Emilia-Romagna, e da tutti gli Enti Competenti nell'ambito delle verifiche relative al rispetto del principio DNSH.

L'Appaltatore si impegna altresì a collaborare con la Stazione Appaltante in occasione di controlli, verifiche, ispezioni e attività di monitoraggio, mettendo a disposizione tutta la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria a dimostrare la conformità delle forniture e delle prestazioni ai requisiti previsti dal principio DNSH e dalle disposizioni del Programma Regionale FESR Emilia-Romagna 2021-2027.

Il mancato rispetto, da parte dell'Impresa, degli obblighi imposti dal principio DNSH determina la sospensione dei pagamenti, in forma automatica, da parte di AIMAG. Può comportare altresì l'applicazione di una penale pari al 5% dell'importo contrattuale, nonché la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale.

ART. 5 - COLLAUDO PROVVISORIO.

Entro 7 giorni lavorativi decorrenti dalla consegna delle macchine e addestramento del personale AIMAG, la committente comunicherà al fornitore la data in cui si svolgeranno le operazioni relative al collaudo provvisorio. Il collaudo provvisorio potrà avvenire solo a conclusione della fornitura, così come indicato ai punti dell'art. 2.

L'accettazione della fornitura è subordinata all'esito favorevole del collaudo provvisorio che sarà effettuato da incaricati della committente in contraddittorio con i tecnici del fornitore, con rilascio di apposito verbale firmato in contraddittorio da ambo le parti.

Durante le operazioni di collaudo provvisorio si procederà ad eseguire le verifiche e le misurazioni relative alle caratteristiche dei prodotti richieste nei documenti contrattuali e quelle ulteriori eventualmente offerte dal fornitore.

Qualora si riscontrassero delle discordanze parziali delle caratteristiche presentate delle macchine consegnate con quelle richieste od offerte, la committente potrà richiedere al fornitore la sostituzione del bene fornito; a tal fine sarà assegnato al fornitore un termine perentorio entro il quale provvedere alla sostituzione, termine che in ogni caso sarà inferiore a 15 giorni.

Nel caso in cui:

1. l'esito del collaudo fosse nuovamente negativo,
2. oppure la sostituzione dei prodotti non avvenga nei termini assegnati al fornitore,
3. oppure la macchina consegnata fosse totalmente non rispondente alle caratteristiche richieste nel presente documento od offerte dal fornitore,

il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 6 - COLLAUDO DEFINITIVO.

Esso avrà luogo decorsi 60 giorni naturali e consecutivi di funzionamento delle macchine a far seguito dalla data di collaudo provvisorio.

Qualora in tale periodo dovessero verificarsi dei "fermi macchina" non imputabili ad AIMAG S.p.A. ma bensì:

1. a vizi o difetti dei materiali forniti;
2. a guasti sugli apparecchi speciali e nelle parti sostanziali del bene,

la ditta aggiudicataria dovrà effettuare l'immediata riparazione o sostituzione entro 48 ore (esclusi sabato e festivi) lavorative dalla richiesta di AIMAG S.p.A. La sostituzione dei componenti farà ripartire il conteggio dei 60 giorni naturali e consecutivi di funzionamento della macchina per poter concludere il collaudo definitivo.

Il collaudo definitivo sarà effettuato da incaricati della committente in contraddittorio con i tecnici del fornitore, con rilascio di apposito verbale firmato in contraddittorio da ambo le parti.

ART. 7 - ADEMPIMENTI DELLA DITTA APPALTATRICE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla data di invio dell'ordine di acquisto della fornitura da parte di AIMAG S.p.A., la ditta aggiudicataria è tenuta a fornire e comunicare:

1. il recapito telefonico e di posta elettronica del Responsabile del Servizio, per le comunicazioni di servizio;
2. l'elenco del personale che verrà impiegato per lo svolgimento del servizio, qualora anche successivamente dovesse essere inserito nuovo personale la Ditta appaltatrice dovrà comunicare i nominati e fornire la documentazione necessaria con almeno 7 giorni di anticipo.

Tutte le comunicazioni che il fornitore rivolgerà ad AIMAG S.p.A. dovranno essere indirizzate, esclusivamente per iscritto, alle persone indicate ai punti A e B dell'art. 2.1; eventuali comunicazioni rivolte ad un soggetto diverso ovvero non per iscritto non impegneranno in alcun modo la committente.

ART. 8 - COORDINAMENTO E SUBORDINAZIONE RISPETTO AD ALTRE ATTIVITA' DEL COMMITTENTE

La ditta aggiudicataria è tenuta a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente dalla committente e da altri suoi appaltatori e fornitori che potrebbero operare contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le prestazioni a lui appaltate, per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività.

Lo svolgimento delle prestazioni affidate deve essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività.

ART. 9 - PREZZI UNITARI E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

I prezzi unitari costituiscono la base per cui, sotto deduzione del ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria, saranno pagati i servizi previsti dal capitolato.

I costi unitari per lotti di fornitura si intendono per i mezzi con dotazione e accessori come indicato nell'art. 3.

I prezzi unitari a base d'asta diminuiti del ribasso che sarà offerto, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e rischio; essi sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità.

L'importo complessivo dell'appalto a base d'asta ammonta indicativamente ad euro 720.000,00 (euro settecentoventi/00) IVA esclusa di cui:

Lotto 1: euro 468.000,00 (diconsi euro quattrocentsessantottomila/00) IVA esclusa.

Lotto 2: euro 252.000,00 (diconsi euro duecentocinquantaquemila/00) IVA esclusa.

ART. 10 - PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo lotto avverrà secondo le seguenti modalità:

- Pagamenti lotto 1
 - 50% al completamento della fornitura come da Art. 2,
 - 20% al superamento del collaudo provvisorio
 - 30% al superamento del collaudo definitivo
- Pagamenti lotto 2
 - 50% al completamento della fornitura come da Art. 2
 - 20% al superamento del collaudo provvisorio
 - 30% al superamento del collaudo definitivo

Il pagamento delle singole fatture avverrà a 60 giorni data fattura fine mese a mezzo mandato con bonifico su C/C bancario del fornitore, compatibili alla rendicontazione delle spese al Bando Regionale.

Le fatture dovranno essere trasmesse nei tempi e nelle modalità indicate dalla Committente.

In particolare, dovranno riportare obbligatoriamente:

- data di fatturazione, numero progressivo, estremi dell'appaltatore, P.IVA e numero del conto corrente del fornitore;
 - elementi identificativi del progetto, indicazione del Bando per la promozione dell'economia circolare e la riduzione dei rifiuti nel sistema produttivo regionale 2025 ;
 - natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione
 - indicazione del CUP, CIG e il riferimento all'ordine;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile

Prima dell'emissione della fattura elettronica, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, agli indirizzi di posta elettronica che saranno indicati dalla stessa, una copia di cortesia della fattura oppure una bozza della fattura elettronica.

La documentazione sarà sottoposta a verifica preventiva da parte della Stazione Appaltante al fine di accertare la presenza di tutte le informazioni, diciture e riferimenti richiesti dalla normativa applicabile e dagli atti di finanziamento, nonché di ogni altro elemento necessario ai fini dell'ammissibilità della spesa al finanziamento.

L'Appaltatore dovrà attendere la formale conferma della Stazione Appaltante circa l'esito positivo della verifica prima di procedere all'emissione della fattura elettronica. L'eventuale emissione della fattura elettronica in assenza della predetta conferma o con contenuti non conformi potrà comportare la richiesta di emissione di nota di credito e di successiva riemissione della fattura corretta,

Tutti i pagamenti, compreso quello a saldo, saranno effettuati previa

- a) verifica della certificazione di regolarità contributiva, previdenziale ed assicurativa rilasciata dagli enti interessati (mod. DURC) che dovrà avere validità fino a 10 gg successivi alla data di scadenza della fattura, riferita sia all'appaltatore che ai subappaltatori, in caso contrario potrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla verifica di regolarità;
- b) ricevimento e verifica delle fatture quietanzate di eventuali subappaltatori.

Il mancato adempimento delle prescrizioni di cui al presente comma comportano la sospensione del primo pagamento utile, senza che l'impresa possa pretendere interessi o danni di alcun tipo.

Dal 01.01.2019 le fatture dovranno essere inviate in formato XML, con l'indicazione del "Codice Destinatario" MZO2A0U; in caso contrario saranno considerate non emesse.

Si precisa che la Stazione Appaltante è soggetta alle norme relative al cosiddetto "Split Payment", ogni fattura dovrà contenere la seguente dicitura "Operazione soggetta a split payment ex art. 17-ter del D.P.R. 633/1972" oppure "IVA a Vs carico ex art. 17-ter, D.P.R. 633/1972".

Nei seguenti casi non sarà riconosciuto il corrispettivo economico contrattuale:

esecuzione di interventi non richiesti;

esecuzione di interventi esclusi dai programmi concordati.

ART. 11 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte del contratto:

1. la presente richiesta di offerta;
2. il Documento Informativo sui Rischi presenti presso l'impianto di selezione e compostaggio di Fossoli di Carpi redatto ai sensi dell'art. 26 c.1 lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
3. Duvri
4. il Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza dei lavoratori e luoghi di lavoro predisposto dalla ditta aggiudicataria ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
5. modulo di offerta Aimag compilato e firmato dal fornitore e, in allegato, relazione tecnica descrittiva della fornitura

ART. 12 - DOCUMENTI E COSTI INERENTI LA SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria della fornitura dovrà fornire la documentazione di seguito elencata al fine di ottemperare alla corretta gestione della sicurezza sul lavoro, entro massimo 30 gg lavorativi dalla conferma d'ordine:

1. Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio con data non inferiore a 6 mesi.
2. Duvri controfirmato;
3. Duvri 01A controfirmato;
4. Nominativo del legale rappresentante e dei referenti incaricati per la gestione del contratto/appalto e della sicurezza.
5. Copia della polizza RCT con massimale adeguato e relativa quietanza di avvenuto pagamento.

L'impresa dovrà fornire la documentazione sicurezza richiesta da Aimag, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di inizio di esecuzione delle attività, concordata con il referente tecnico di Aimag.

Sulla base dei documenti forniti e in coordinamento con l'appaltatore, Aimag valuterà la necessità di aggiornare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell'art. 26 c.3 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

L'appaltatore può presentare, nel caso in cui ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del personale coinvolto nelle attività e in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni ai documenti inerenti la sicurezza di cui sopra entro 30 giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante si riserva di fornire risposta scritta alle proposte inoltrate entro otto giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi pattuiti per l'esecuzione del servizio.

I costi relativi alla gestione dei rischi derivanti da interferenze sono quelli indicati nel DUVRI. Tali costi possono subire variazioni in seguito ad eventuale modifica del DUVRI stesso.

Nell'esecuzione delle prestazioni, l'appaltatore assicurerà l'utilizzo, per i propri dipendenti e per il personale delle eventuali imprese subappaltatrici, dei dispositivi di protezione individuale previsti.

La stazione appaltante si riserva ogni facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento, da parte dell'appaltatore, degli obblighi di cui ai precedenti punti. In caso di mancato rispetto degli adempimenti e obblighi di cui sopra, la stazione appaltante si riserva di fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso il termine fissato per conformarsi a quanto stabilito, la stazione appaltante avrà la facoltà di ordinare la sospensione del servizio ed anche di recedere dal contratto salvo il diritto di risarcimento del danno, secondo quanto prescritto dall'art. 1662, comma 2 del Codice Civile.

L'appaltatore darà immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio personale, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere la stazione appaltante informata degli sviluppi circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

In materia, per quanto non previsto, trovano applicazione le disposizioni delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare l'elenco del personale dipendente, dei mezzi e delle ditte coinvolte nel piano affidamento e tutte le successive variazioni inerenti il personale dipendente, i mezzi e l'assetto societario, manageriale ed organizzativo. Nell'elenco dei mezzi utilizzati per l'affidamento sono esclusi i mezzi in conto comodato, sono ammessi mezzi in proprietà, in leasing ed in noleggio.

ART. 13 – PENALI

Costituiscono gravi inadempienze tali da compromettere la buona riuscita del servizio/lavoro, con conseguente applicazione di penali, quanto di seguito precisato.

Elenco penali		
Art.	Descrizione	Importo penale (€)
2.A	Ritardo nella conclusione della fornitura rispetto a quanto previsto dall'art. 2 o rispetto al tempo offerto dall'Affidatario, qualora abbia offerto un minor tempo di consegna nell'offerta tecnica.	150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (domenica e festivi esclusi)
3.1	Ritardo nella messa a disposizione della committente delle dotazioni previste all'art. 3.1 e 3.2 (complessivo o per alcune delle voci indicate).	da 50,00 (cinquanta/00) a 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
3.3	Incompletezza della documentazione tecnica consegnata. (L'applicazione della penale non esime comunque l'aggiudicatario dal fornire la documentazione indicata).	da 50,00 (cinquanta/00) a 300,00 (trecento/00)

3.5	Mancato addestramento del personale rispetto a quanto previsto all'art. 3.5 (L'applicazione della penale non esime comunque l'aggiudicataria dal fornire la documentazione indicata).	100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo (sabato e festivi esclusi)
11	Mancato rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro indicati nell'informativa sicurezza riportante quanto indicato nel D.Lgs. 81/08, e nel DUVRI	Da 200,00 € a 400,00 € a discrezione della Stazione Appaltante

La sussistenza di una o più delle inadempienze sopra indicate sarà evidenziata tramite anche l'acquisizione di immagini fotografiche.

AIMAG S.p.A. provvederà a comunicare all'impresa, tramite e-mail, la contestazione e l'applicazione delle penali. L'impresa potrà proporre le proprie deduzioni, per iscritto, nel termine massimo di dieci giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio di AIMAG S.p.A. a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra indicate.

AIMAG S.p.A. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'impresa a qualsiasi titolo, per ragioni comunque connesse al contratto, quindi anche con i corrispettivi maturati.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate non esonera in nessun caso l'impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 14 CAUZIONE PROVVISORIA, CAUZIONE DEFINITIVA, RIDUZIONE DELLE GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

CAUZIONE PROVVISORIA

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta è richiesta la costituzione di una garanzia provvisoria ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei Contratti, secondo quanto previsto dalla lettera di invito/ Disciplinare, cui si rinvia.

CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice dei Contratti l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'articolo 106, del Codice dei Contratti, per un importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Aimag SpA può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

AIMAG S.p.A. ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell'Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Aimag SpA senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte di Aimag SpA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

A garanzia definitiva prestata con fideiussione può essere rilasciata ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 106, comma 3, del Codice dei Contratti, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di Aimag SpA.

La garanzia definitiva dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all' "Allegato A-Sezione I - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' "Allegato B - Schede tecniche" del citato Decreto Ministeriale. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia definitiva prestata con fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, del Codice dei Contratti.

RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi dell'articolo 106 comma 8 del D. Lgs. 36/2023 l'importo della garanzia, è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del Codice Appalti, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di raggruppamento temporaneo le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.

COPERTURE ASSICURATIVE

L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all'impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l'esecuzione dei lavori, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d'opera della medesima impresa aggiudicataria.

Quest'ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e che è in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d'opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d'opera, verificatasi in relazione all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto.

La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensiv-ve della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a integra-zione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d'uso del-la compagnia:

- estensione del novero dei terzi:

- o ai titolari e/o dipendenti di imprese che svolgono per conto dell'Assicurato attività complementari quali: lavori di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio, collaudo di tutto quanto necessario all'attività dichiarata, carico, scarico, consegna e/o prelievo di merci e materiali;
 - a progettisti e/o direttori dei lavori, consulenti, tecnici, assistenti, legali e professionisti in genere nonché rispettivi dipendenti o addetti;
 - ai titolari e/o dipendenti delle ditte subappaltatrici limitatamente a morte o lesioni personali subite in relazione allo svolgimento di lavori per conto dell'Assicurato
- Rc personale dei dipendenti;
 - Rc per danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza della cui opera si avvalga l'Appaltatore per l'esecuzione dei servizi
 - Rc per danni ai locali o ai manufatti ove si eseguono i servizi e alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi
 - Rc per danni derivanti da incendio di cose dell'Appaltatore o dallo stesso detenute
 - Rc per danni a mezzi sotto carico o scarico
 - Rc per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi
 - Rc dell'Assicurato, per danni a terzi conseguenti a mancato o insufficiente intervento su segnaletica, su ripari o su recinzioni, posti a protezione dell'incolumità di terzi
 - Rc per danni causati da subappaltatori
 - Rc per danni causati da inquinamento accidentale - per guasto o rottura di impianti/conduitture/ecc.
 - Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n° 38 - o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Copia di tale polizza, che dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, dovrà essere trasmessa ad AIMAG almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori e comunque all'atto della stipula, fermo restando che la stipula dell'assicurazione non esime l'impresa aggiudicataria, dall'obbligo di risarcimento degli importi dei danni, o di parte di essi, che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione dell'insufficienza dei massimali assicurati.

ART. 15 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto dovrà essere sottoscritto, decorsi 32 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Si ricorda che in caso di mancato perfezionamento dell'accordo contrattuale nel termine già menzionato, per fatto e colpa imputabile all'appaltatore (mancanza della documentazione richiesta, mancanza del materiale o delle attrezzature necessarie, ecc.), AIMAG si riserva, tenuto conto dell'urgenza del servizio, la facoltà di:

- a) procedere, anche in mancanza di contratto, all'applicazione delle relative penali previste dal Capitolato Speciale nel caso di ritardata esecuzione degli stessi;
- b) applicare una penale pari a euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nella sottoscrizione del contratto;
- c) procedere alla risoluzione del rapporto con addebito all'Impresa dei danni conseguenti alla mancata sottoscrizione **e all'esclusione dell'impresa medesima dall'albo dei fornitori autorizzati.**

Prima della stipula del contratto l'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla presentazione della documentazione richiesta in sede di aggiudicazione.

ART. 16 SUBAPPALTO E PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

SUBAPPALTO

L'affidamento della fornitura non può essere subappaltato. L'affidatario del contratto di fornitura potrà avvalersi del subappalto soltanto per le attività di trasporto e scarico.

La possibilità di fare ricorso a subappalti è subordinata ad espressa autorizzazione da parte della committente. Fermo restando quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire direttamente le prestazioni ad esso appaltate. Qualora la ditta aggiudicataria ritenesse necessario e/o opportuno fare ricorso a subappalti da parte di terzi dovrà darne preventiva comunicazione alla "Stazione Appaltante", che si riserva di valutare di volta in volta le singole richieste.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

All'atto dell'affidamento delle lavorazioni per le quali si è dichiarata in offerta l'intenzione di ricorrere al subappalto, l'Appaltatore chiederà espressa autorizzazione al subappalto e sub affidamento (fornitura con posa in opera, noli a caldo ecc) depositando il contratto di subappalto presso Aimag S.p.A. almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. al Codice dei Contratti. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di partecipazione. Aimag SpA verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso ANAC.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Aimag SpA si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, eventuali richieste di autorizzazione al subappalto, che in ogni caso dovranno essere adeguatamente motivate da parte dell'impresa appaltatrice, pervenute oltre il termine suddetto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis al Codice dei Contratti, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice dei Contratti. Aimag S.p.A. rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla L. 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

L'Appaltatore dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 96 del Codice dei Contratti.

Nei cartelli esposti dovranno essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese terze.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di Aimag S.p.A. per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi [dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#) fatte salve le ipotesi in cui Aimag S.p.A. provveda al pagamento diretto dei subappaltatori, poiché in tal caso l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo articolo 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2-bis.

È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza specifico per le prestazioni oggetto di subappalto di cui al successivo co.18.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

L'autorizzazione non apporterà nessuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell'Appaltatore che rimarrà l'unico e solo responsabile, nei confronti della Società e dei terzi, dei lavori affidati a terzi subappaltatori e di tutte le condizioni e gli obblighi oggetto degli atti e dell'offerta di gara.

L'affidatario dovrà assicurare:

- la dichiarazione dell'inesistenza di forme di controllo o di collegamento ai sensi dell'art.2359 C.C.;
- la certificazione attestante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e/o apposita certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 3);
- la documentazione necessaria per verificare che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della Legge 31.5.1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni.

Eventuali inadempienze del subappaltatore, comunque accertate dalla "Committente" danno a questo il diritto di pretendere la risoluzione del subappalto senza che l'Appaltatore possa, per ciò, richiedere indennizzi, risarcimento dei danni o differimento dei termini di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore, prima di avanzare la richiesta di autorizzazione al subappalto ad Aimag S.p.A., si impegna alla verifica di conformità alla normativa antimafia dell'impresa destinataria del subaffidamento e ad esercitare un successivo ed efficace controllo sul personale e sui mezzi che l'impresa ha destinato al subappalto.

Conformemente a quanto previsto nei rapporti contrattuali tra Aimag SpA e l'Appaltatore, esso è tenuto ad inserire nei contratti, dallo stesso stipulati con i subappaltatori, una clausola risolutiva espressa, con eventuale applicazione di penali, in virtù della quale disporre l'automatica risoluzione del contratto con il subappaltatore qualora pervenissero informazioni interdittive di cui al d.lgs. 159/2011, emergessero violazioni dei principi e delle procedure adottate ex D.Lgs 231/2001 da Aimag S.p.A. nonché nel caso vi fosse violazione dei principi di cui al codice etico di Aimag S.p.A.

Qualora l'Appaltatore non dovesse adottare il provvedimento di risoluzione contrattuale di cui al precedente capoverso, Aimag SpA si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore, in conformità all'operato di Aimag S.p.A., si riserva, nei contratti stipulati con i subappaltatori, la facoltà di sospendere l'efficacia del contratto, con eventuale applicazione di penali, nell'ipotesi di commissione dei reati contemplati dalla normativa anticorruzione.

Il subappalto di attività indicate nell'art. 1 comma 53 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ritenute maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, è consentito esclusivamente ad imprese iscritte alla "White List" istituita presso le Prefetture.

PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI

Aimag S.p.A., salvo quanto previsto nel seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, in relazione alle somme ad essi dovute per le prestazioni effettuate.

In virtù della previsione di cui all'articolo 119, co.12, del Codice dei contratti, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, ovvero in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore, ovvero su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente, la Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell'articolo 1271, co. secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra Aimag SpA e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione Appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'Appaltatore.

Aimag SpA può opporre al sub-appaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 4, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del sub-appaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, co. 1, del codice civile.

ART. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

AIMAG si riserva di chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della ditta aggiudicataria alle clausole contrattuali e qualora si verificano fatti che rendono impossibile, a giudizio di AIMAG, la prosecuzione dell'appalto.

Si ha la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., con automatico incameramento della cauzione:

- Ritardo nella consegna superiore a 10 giorni naturali e consecutivi
- Forniture di materiale difforme da quanto prescritto;

- In caso si siano verificate almeno tre contestazioni formali con conseguente addebito di penalità da parte della Stazione Appaltante;
 - In caso di cessione dell'Impresa appaltatrice, di cessazione dell'attività dell'Impresa, di subappalto affidato senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
 - Mutamenti nella situazione finanziaria del fornitore tali da poter pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
 - In caso di concordato preventivo, fallimento o violazioni degli obblighi contributivi, retributivi a fiscali a proprio carico e/o nei confronti di dipendenti o collaboratori da parte dell'Impresa;
 - Cessione del contratto;
 - Grave inadempimento;
 - Per messa in liquidazione o altri casi di cessione delle attività dell'impresa;
 - Per mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie, della normativa sulla sicurezza e della normativa ambientale;
 - In caso di violazione delle norme che tutelano la sicurezza degli operatori dell'Impresa nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
 - In caso di mancato rispetto da parte dell'Impresa delle disposizioni dello Standard di Qualità dei Servizi di AIMAG S.p.A., visionabile nel sito www.aimag.it, di cui l'Impresa stessa ha dichiarato di accettare i contenuti;
 - Nel caso in cui l'Impresa violi le prescrizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio o di dipendenti di imprese subappaltatrici.
 - L'impresa si renda colpevole di frode, grave negligenza e grave inadempimento nella esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - In caso di inosservanza da parte dell'impresa appaltatrice, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici del servizio dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
2. Nelle ipotesi di cui sopra AIMAG S.p.A. avrà diritto a dichiarare risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, con l'obbligo per l'appaltatore decaduto di risarcire ad AIMAG S.p.A. i danni economici subiti e conseguenti.
3. Le somme dovute ad AIMAG S.p.A. a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva.
4. AIMAG S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'appaltatore qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.
5. In tale eventualità l'appaltatore avrà ragione soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, ai prezzi di contratto e risponderà del danno che potesse derivare alla Committente dalla stipulazione di un nuovo contratto o dall'esecuzione d'ufficio del servizio.
6. Vi sarà la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subaffidamento, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subaffidamento, informazioni interdittive di cui al D. Lgs 159/2011.

7. Qualora dovesse essere rilasciata informativa interdittiva, anche successivamente alla stipula del contratto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto; la predetta penale sarà applicata mediante automatica detrazione, da parte della Committente, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.;

Nei casi sopra citati la Stazione Appaltante farà pervenire all'Impresa apposita comunicazione scritta contenente intimazione ad adempiere a regola d'arte alla prestazione e/o ad uniformarsi agli obblighi previsti in Capitolato entro cinque giorni naturali consecutivi. Decorso detto termine senza che l'Impresa abbia adempiuto secondo le modalità previste dal contratto, questo si intende risolto di diritto.

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto.

Sia la Stazione Appaltante, sia l'Impresa potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso, in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art. 1672 C.C.

Le somme dovute ad Aimag a titolo di risarcimento a seguito di risoluzione del contratto saranno trattenute da eventuali pagamenti dovuti alla ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto o alla esecuzione d'ufficio a maggiori spese dell'impresa appaltatrice qualora lo stesso contravvenga anche ad uno solo degli obblighi e delle condizioni di cui al contratto stesso o si renda colpevole di grave negligenza o di frode.

In seguito alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa appaltatrice, la Stazione Appaltante potrà procedere all'affidamento della fornitura all'Impresa risultata seconda classificata in graduatoria della procedura di gara e in caso di rifiuto di quest'ultima alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante procedere a trattativa privata interpellando imprese qualificate e specializzate nel settore al fine di garantire la continuità dello svolgimento del servizio.

Ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

Prima della stipula del contratto deve essere acquisita l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. 159/2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nell'Elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52 della L. n. 190/2012 (cd. White List) tenuta dalla competente Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della citata legge.

ART. 18 RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente capitolato ed in quanto in contrasto con esso valgono le disposizioni della vigente legislazione in materia.

ART. 19 FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Modena secondo le rispettive competenze per valore o per materie.

L'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le clausole del presente Capitolato Speciale.

ART. 20 CODICE ETICO

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare di aver letto il Codice Etico (<https://www.aimag.it/chi-siamo/societa-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>) adottato da AIMAG in esecuzione del D.lgs. 231/2001.

L'Aggiudicatario dovrà dichiarare altresì di aderire ai principi in esso contenuti e di impegnarsi a rispettare le regole previste dal Codice medesimo, nella misura in cui le stesse siano applicabili al suo personale.

ART. 21 OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario deve comunicare ad AIMAG S.p.A.:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 22 SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE



Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, di bollo e di registro, ed ogni altro onere inerente e conseguente agli atti contabili ed amministrativi.

ART. 23 RIFERIMENTO ALLA LEGGE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, riguardante la tutela dei dati personali, si comunica che le informazioni personali (dati anagrafici, codice fiscale, partita IVA, stato di famiglia, carichi pendenti, informazioni in merito alla normativa antimafia) richieste per la sottoscrizione dei contratti di appalto, sono utilizzate da AIMAG esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

Si precisa che:

- I. la raccolta dei dati richiesti è necessaria per la sottoscrizione dei contratti di appalto;
- II. i dati suddetti verranno utilizzati esclusivamente da AIMAG S.p.A. o suoi incaricati, non saranno diffusi o comunicati al di fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità consentite;
- III. sul trattamento dei dati personali, la persona fisica ha facoltà di esercitare i diritti previsti dal citato Regolamento UE 2016/679;
- IV. AIMAG S.p.A. è titolare del trattamento dei dati personali.

L'elenco dei responsabili del trattamento è richiedibile al titolare del trattamento. L'informativa privacy completa è disponibile sul sito internet del Titolare del trattamento.